COMUNE DI PALERMO





DIREZIONE LAVORI:

TALFERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

IMPRESA ESECUTRICE:



PROGETTO ESECUTIVO

PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ELABORATI DI CARATTERE GENERALE

Linee guida per la stima degli oneri per sicurezza

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
R S 7 2	0 1	E	ZZ	PU	S Z 0 0 0 X	0 0 2	В

PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)



PROGIN SPA (Capogruppo Mandataria)



Sab (Mandante)

Revis.	Desaizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato/Data
А	Emissione	Curiale	25/10/10	Piccirillo	25/10/10	S. Esposito

Note define: R37201EZZPO3Z000A002_B	Nole del file: RS	3/201LZZFU3ZUUUNUUZ D 1		n: Elab.
---------------------------------------	-------------------	-------------------------	--	----------

INDICE

1.	LINEE GUIDA PER LA STIMA DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA3
2.	COSTI DELLA SICUREZZA
3.	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO6







CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

Linee guida per la stima degli oneri commessa lotto fase ente tipo doc. oggetto doc. Prog. doc. Rev pag. per sicurezza RS72 01 E ZZ PU SZ 00 0X 002 A 3 di 6

LINEE GUIDA PER LA STIMA DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

Dal 5 settembre 2003 è entrato in vigore un nuovo regolamento (il D.P.R. n.222 del 03.07.2003) sui contenuti minimi del piano di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, che individua una linea guida sulla valutazione dei costi della sicurezza, sostituito dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

In riferimento a tale decreto, la stima dei costi deve essere congrua, analitica, per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; qualora un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

I costi della sicurezza così individuati, da non assoggettare a ribasso d'asta, vengono sommati al costo delle varie lavorazioni.

Fissando i costi della sicurezza si evitano i tentativi delle Imprese di recuperare parte del ribasso d'asta, risparmiando sugli adempimenti inerenti le misure di prevenzione e protezione; tali adempimenti che sussistono già a partire dalla emanazione dei primi Decreti, sono e rimangono comunque un obbligo da parte dell'Appaltatore.

Il direttore dei Lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti secondo lo stato di avanzamento dei Lavori, sentito il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei Lavori.

Di seguito si riporta il Capo IV del D.P.R. 222/2003 commentato:

Art. 7. - Stima dei costi della sicurezza

- 1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 81/2008, e successive modificazioni, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
- a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

Per apprestamenti sono intese tutte quelle opere necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 1, comma 1, lettera c del D.P.R. 222/2003). Nell'allegato I comma 1 del D.P.R. è riportato un elenco indicativo e non esaustivo degli apprestamenti: gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere; ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi.

- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- I dispositivi di protezione individuale sono definiti come qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di







CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

Linee guida per la stima degli oneri	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OGGETTO DOC.	PROG. DOC.	REV	Pag.
per sicurezza	RS72	01	E	ZZ	PU	SZ 00 0X	002	Α	4 di 6

minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

Per impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi, sono da intendersi quegli impianti temporanei necessari alla protezione del cantiere e non quelli facenti parte stabilmente dell'opera oggetto dei lavori.

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

Nell'allegato I comma 4 del D.P.R. è riportato un elenco indicativo e non esaustivo dei mezzi e servizi di protezione collettiva: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze. I mezzi estinguenti che vengono computati in questa voce sono quelli che non sono già previsti nella voce degli impianti antincendio.

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

Nell'articolo 1, comma 1, lettera b del D.P.R., sono definite come procedure le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione; le procedure standard, cioè generali, per l'esecuzione in sicurezza di una fase lavorativa, non sono da considerarsi come costo della sicurezza. Le procedure, per essere considerate costo della sicurezza, debbono essere contestuali al cantiere, non riconducibili a modalità standard di esecuzione, ed essere previste dal P.S.C. per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze, e non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa. Se la procedura comporta la costruzione di elementi come, ad esempio, passerelle, andatoie, coperture, parapetti, impalcati, ecc., questi ultimi devono essere inseriti nel capitolo specifico degli apprestamenti.

Rientrano nelle voce delle procedure, ad esempio, il costo di partecipazione alle riunioni di coordinamento; la supervisione da parte di preposti a determinate lavorazioni (es. montaggio ponteggi); il costo della sorveglianza finalizzata alla sicurezza (es. ispezioni preventive alle pareti degli scavi); la messa in sicurezza del cantiere all'interruzione dei lavori; la sorveglianza sanitaria; etc.

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

Durante la programmazione dei lavori, prevista nel P.S.C., saranno individuati quelle fasi che richiederanno uno sfasamento spaziale o temporale per evitare rischi reciproci e nei costi della sicurezza andranno inseriti gli interventi finalizzati alla sicurezza.

Lo sfasamento delle lavorazioni diviene costo della sicurezza qualora per essere realizzato richieda specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento. Nella redazione della stima dei costi, in caso di sfasamento delle lavorazioni tramite apprestamenti, questi ultimi dovranno essere inseriti nello specifico capitolo proprio degli apprestamenti.

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture che il P.S.C. prevede d'uso comune, o che comunque richiedano mezzi e servizi di protezione collettiva. In guesta voce non vanno computati i costi







CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

Linee guida per la stima degli oneri	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OGGETTO DOC.	PROG. DOC.	REV	Pag.
per sicurezza	RS72	01	E	ZZ	PU	SZ 00 0X	002	Α	5 di 6

degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e servizi di protezione collettiva, ma solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere, o presenza di personale a sovrintendere l'uso comune.

Nell'allegato I comma 2 del D.P.R. è riportato un elenco indicativo e non esaustivo delle attrezzature: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; grù; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.

Nell'allegato I comma 3 del D.P.R. è riportato un elenco indicativo e non esaustivo delle infrastrutture: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.

- 2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.
- 3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
- 4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
- 5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.
- 6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

Una volta definiti gli elementi da valutare in termini di costi, si procede alla definizione delle quantità (desunte dal progetto), che dovranno essere valutate tenendo conto delle tempistiche effettive di impiego (desunte dal cronoprogramma dei lavori) e delle modalità operative definite nel piano di sicurezza e coordinamento.

COSTI DELLA SICUREZZA

Per la stima degli oneri della sicurezza sono stati utilizzati le voci ed i prezzi unitari messi a disposizione dal Comitato Paritetico Territoriale di Roma – Aggiornamento 2004.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- 1. Ctp Roma; I costi della sicurezza; Editore CSE; settembre 2004
- 2. Conferenza delle regioni e delle province autonome, ITACA, C.T.I.P.L.L.; Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 222/03; marzo 2006
- 3. D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81.